

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e sulla base dello schema previsto dalla circolare RGS n. 25/2012)

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art 40, comma 3 *sexies*, del D.lgs. n. 165/01, nonché in conformità agli indirizzi applicativi ed agli 'Schemi standard' definiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare n. 25/2012.

La relazione illustrativa accompagna l'ipotesi di CCNI 2015 per il personale dell'Area dei Professionisti al fine di evidenziare il contenuto, la ratio e gli effetti con riferimento ai sistemi di incentivazione della produttività e della qualità del servizio.

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione	28/04/2016
Periodo temporale di vigenza	1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2015
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica :</p> <p>Il Direttore Generale, il Direttore centrale Risorse umane, il Direttore centrale Organizzazione, il Direttore centrale Pianificazione e Controllo di gestione, il Direttore centrale Studi e ricerche, il Direttore centrale Formazione, il Direttore Regionale per la Calabria, il Responsabile del progetto di livello dirigenziale generale "Coordinamento integrato per l'analisi ed il monitoraggio della soddisfazione dell'utenza finalizzato alla riduzione del rischio reputazionale".</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP CGIL, CISL FP, UIL PA, FIALP/CISAL, ANMI FEMEPA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLEPAR e FP CIDA</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie: FLEPAR e FP CIDA</p>
Soggetti destinatari	Professionisti.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>Il Contratto risulta così articolato:</p> <p>a) Individuazione delle risorse disponibili per il fondo per la</p>

		<p>retribuzione accessoria, costituito sulla base della normativa legislativa e contrattuale vigente;</p> <p>b) modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio con specifico riferimento al sistema indennitario e alla retribuzione di risultato.</p> <p>c) allegati che riportano le misure dell'indennità di funzione professionale e dell'indennità di coordinamento.</p>
<p>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p>	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p>	<p><i>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno</i></p>
		<p><i>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</i></p>
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>Il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con Determinazione n. 5 del 30 gennaio 2015, relativamente agli anni 2015-2017.</p>
		<p>Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del d. lgs. 33/2013 è stato adottato con la Determinazione n. 3 del 30 gennaio 2015 "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017" con allegato il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".</p>
		<p>L'obbligo di cui all'art. 10 comma 8 del d. lgs. 33/2013 è stato assolto mediante la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale Inps "Trasparenza, valutazione e merito" del Piano della Performance e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.</p>
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto contesto di riferimento

Gli articoli 40, 40 *bis* e 45 del d.lgs. 165/01, definiscono gli ambiti riservati rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge. In particolare il comma 3 *bis*, dell'art. 40, conferma un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo mantiene una sua autonomia sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale.

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 165/01 è definito dai contratti collettivi, fermo restando le disposizioni di cui agli artt. 40, commi 3 *ter* e 3 *quater*, e all'art. 47 bis, comma 1 del medesimo decreto.

Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali degli enti pubblici non economici sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area VI (Enti pubblici non economici e Agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, sottoscritto il 21 luglio 2010.

La contrattazione integrativa è finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance (ex art. 40, comma 3 bis del d.lgs. 165/2001).

Le Amministrazioni pubbliche *"non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"* nel rispetto del principio di corrispettività ex art. 7 comma 5 del d. lgs. 165 del 2001.

La presente ipotesi di CCNI, come di seguito analiticamente illustrata, risulta conforme al suddetto contesto normativo di riferimento.

Campo di applicazione (Articolo 1)

La presente ipotesi di CCNI 2015, si applica a tutto il personale dell'Area dei professionisti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed è stata sottoscritta in conformità dei CCNL vigenti, nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs. 165/2001.

Disciplina essenzialmente i profili economici del rapporto di lavoro relativamente all'anno 2015.

Fondo per la retribuzione accessoria (Articolo 2)

Il fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2015, è costituito ai sensi dell'art. 39, biennio economico 2006/2007, e dell'art. 10, biennio economico 2008/2009, del CCNL 21 luglio 2010, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 67, commi 3 e 5 della L. 133/2008 e nell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 nonché nell'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Le risorse finanziarie sono utilizzate in un'ottica di valorizzazione del ruolo e dell'impegno dei professionisti, come illustrato nel seguente quadro di sintesi:

INDENNITA' DI TOGA	1.796.159,09
INDENNITA' DI COORDINAMENTO	1.941.395,57
INDENNITA' COORDINATORE GENERALE	99.779,28
INDENNITA' DI FUNZIONE PROFESSIONALE	3.476.059,55
TOTALE	7.313.393,49
INCENTIVO PROGETTI SPECIALI	3.137.726,36
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	9.250.571,02
TOTALE	19.701.690,87

Indennità (Articoli 3, 4 e 5)

Gli articoli 3, 4 e 5 della presente Ipotesi disciplinano rispettivamente l'*Indennità di funzione professionale*, l'*Indennità di coordinamento* e l'*Indennità di Coordinatore generale*, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 40 e 45 del D.lgs. 165/2001 e dall'art. 80 del CCNL 2002-2005 del 1° Agosto 2006.

In particolare, relativamente all'*Indennità di funzione professionale*, l'articolo 101, comma 3, del CCNL 1° agosto 2006 ha previsto, al fine di semplificare la struttura retributiva, la corresponsione ai professionisti di *"un'unica indennità di funzione professionale connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dagli enti"*.

Con l'istituzione dell'indennità di funzione professionale cessano di essere corrisposte le altre indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b) del CCNL 1994-1997. Il contratto in esame prevede, quindi, l'indennità di funzione professionale, che assorbe le precedenti indennità denominate "arricchimento professionale", "indennità professionale", "indennità di autoaggiornamento". Detta indennità è corrisposta ai professionisti mensilmente per dodici mensilità, previa verifica dell'effettivo svolgimento dei suddetti incarichi ed in relazione ai livelli di responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito.

L'*Indennità di coordinamento* è disposta in base all'art. 72 del CCNL 1994/1997 il quale prevede che *"gli Enti conferiscono ai professionisti delle singole aree professionali, secondo le rispettive articolazioni territoriali e le peculiari esigenze di funzionalità delle singole strutture professionali, incarichi*

di coordinamento generale, centrale e periferico aventi come contenuto la razionale distribuzione dei compiti tra i professionisti e la promozione della necessaria uniformità di indirizzo". L'importo dell'indennità per tali incarichi è determinato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, comma 5, del CCNL 10 luglio 1997 in combinato disposto con l'art. 4 del CCNL 8 gennaio 2003.

L'Indennità di coordinatore generale', ai sensi dell'art. 91, comma 2, del CCNL 11 ottobre 1996, prevede che una quota della parte del fondo per la retribuzione accessoria destinata alla retribuzione di risultato, sia utilizzata per corrispondere ad un numero ristretto di professionisti, "in relazione a responsabilità professionali di più elevato rilievo e ampiezza di competenze, un compenso diretto a riconoscere la peculiarità e l'intensità dell'impegno". L'ipotesi in esame, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del CCNL biennio economico 1996-1997, delinea esclusivamente gli aspetti economici, prevedendo l'art. 33, comma 2, del CCNL 21/07/2010 che gli enti, "in relazione alle esigenze connesse alla propria organizzazione generale e all'organizzazione del lavoro nell'ambito di ciascuna area professionale, definiscono, con gli atti previsti dai propri ordinamenti, i requisiti, i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento della procedura selettiva nonché i criteri per la determinazione della durata degli incarichi di coordinamento generale nonché quelli per la revoca, anche anticipata, degli stessi".

Inoltre è prevista la corresponsione di un compenso ai coordinatori centrali dei tre rami professionali con funzioni vicarie del coordinatore generale collegato allo svolgimento dell'incarico.

Iscrizione albi professionali (Articolo 6)

Per i professionisti dipendenti, nei casi in cui sia richiesta, per lo svolgimento dell'attività professionale, l'iscrizione agli Albi professionali, è prevista la rimborsabilità della quota annuale d'iscrizione, come stabilito dall'art. 13 del CCNL biennio economico 2008-2009. L'onere per tale contributo è a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti.

Retribuzione di risultato (Articoli 7 e 8)

La retribuzione di risultato per il personale dell'Area dei Professionisti viene attribuita sulla base dei criteri generali definiti ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. d) del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 1°/08/2006.

L'erogazione della retribuzione di risultato è legata al sistema di valutazione di detto personale, pertanto è attribuita per il 70% in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno di riferimento, e per il restante 30% in relazione alla qualità della prestazione svolta.

Al fine di garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni all'utenza, è emersa l'esigenza di riconoscere una maggiorazione della retribuzione di risultato per l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità o disagi. In particolare, ai professionisti legali in missione presso le sedi di "eccezionale criticità", da individuare annualmente con provvedimento del Direttore Generale, è corrisposta una maggiorazione del 30% della retribuzione di risultato rapportato ai periodi di effettiva presenza nelle sedi.

Ai professionisti dei tre rami professionali con incarico di Coordinatore centrale con funzioni vicarie del Coordinatore generale spetta una maggiorazione del 22% della retribuzione di risultato, collegata allo svolgimento dell'incarico. Ai professionisti dei tre rami professionali con funzioni vicarie del Coordinatore centrale, compete una maggiorazione del 20% della retribuzione di risultato collegata allo svolgimento dell'incarico. Dette maggiorazioni trovano applicazione solo nei confronti dei professionisti che abbiano raggiunto il 95% degli obiettivi definiti nel sistema di valutazione.

L'andamento in ordine al raggiungimento degli obiettivi viene effettuato con verifiche trimestrali, anche al fine di individuare eventuali criticità e porre in essere le azioni necessarie. Il pagamento dei relativi compensi è effettuato sulla base delle risultanze delle rilevazioni intermedie e, comunque, sulla base delle risultanze scaturite dalla valutazione della prestazione individuale.

Clausola di salvaguardia (Articolo 9)

In ragione del delicato processo di integrazione e di armonizzazione degli istituti contrattuali degli Enti, le parti, con l'articolo in esame, hanno ritenuto opportuno inserire una clausola di salvaguardia, prevedendo il mantenimento, sino al 30/11/2015 degli istituti contrattuali relativi ai trattamenti economici in godimento, come disciplinati dagli artt. 16, 18, 19, del CCNI 2012.